

REP.GEN.N. 80.574

VOLUME N. 30.740

ATTO COSTITUTIVO

Registrato a: Cagliari2
il 11/01/2019
n. 175

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Iscritto nel Registro
Imprese di Cagliari:
Il 21 gennaio 2019
Prot. N.: 1.634

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, nel giorno ventotto del mese
di dicembre

28.XII.2018

In Cagliari, Via Oslavia n° 2, presso "Villa Devo-
to".

Innanzi a me dott. GIANMASSIMO SECHI, Notaio in Ca-
gliari, iscritto al Collegio Notarile dei distretti
riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente:

-PIGLIARU Prof. FRANCESCO, nato a Sassari il 13 mag-
gio 1954, domiciliato presso la Regione Autonoma
della Sardegna, in Cagliari, Viale Trento n. 69, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma
nella qualità di Presidente e legale rappresentante
della:

- **"REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA"**, con sede in Ca-
gliari, viale Trento n. 69, codice fiscale
80002870923, giusto il verbale dell'Ufficio Centrale
Regionale presso la Corte d'Appello di Cagliari,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna
n. 13, parte I et II, del 14.3.2014, che lo ha di-

chiarato eletto, in forza dei poteri al medesimo derivanti dal vigente statuto regionale ed in esecuzione della deliberazione N.63/1 del 20 dicembre 2018 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna che, in copia conforme, si allega sotto la lettera "A".

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - DENOMINAZIONE

In attuazione dell'articolo 7 della legge della Regione Sardegna del 13 marzo 2018, n.8, la "**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**" costituisce una Società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale:

"Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l."

Art. 2 - SEDE

La sede della Società è in **Cagliari**.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, il socio dichiara che l'attuale indirizzo della Società è fissato in viale Trento n° 69.

Art. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita al **31 dicembre 2033** e potrà essere prorogata con delibera dell'as-

semblea dei soci.

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il **31 dicembre 2019**.

Art. 4 - ATTIVITA'

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con delibera della Giunta regionale, quali gli interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, di infrastrutturazione tecnologica, del risanamento ambientale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale, ai sensi della legge 11 novembre 2014 n. 164.

La società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia.

In particolare il cento per cento del fatturato del-

la Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Sardegna e ha per oggetto la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del D. Lgs 175/2016 a favore del socio unico, nei seguenti ambiti:

a) progettazione, costruzione, recupero, ristrutturazione, manutenzione, gestione e esercizio, anche in regime di concessione, vigilanza e coordinamento di lavori e di opere di competenza regionale, di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8/2018, o di interesse regionale;

b) l'attività di engineering, comprese l'esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d'impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

c) la redazione di analisi territoriali, di studi ed indagini geotecniche connesse al sistema infrastrutturale;

d) la gestione di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, connessi all'oggetto sociale;

e) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto so-

ciale, nel rispetto degli indirizzi strategici della Regione Sardegna. La Società svolgerà, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

L'esecuzione delle attività affidate dal socio unico alla Società e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni operative stipulate tra la Società e il socio, nell'ambito di una convenzione quadro, approvata con apposita delibera della Giunta regionale, che definisce principi generali relativi alla realizzazione delle attività, compresi i contenuti del controllo analogo. La Società, in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi. La Società dovrà svolgere la propria attività a favore del socio unico. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà avvalersi di provvidenze europee, nazionali e regionali, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo,

per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della Società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 5 - AMMINISTRAZIONE

La Società sarà amministrata, con i poteri di cui alle norme di funzionamento contenute nell'allegato Statuto, da un **Amministratore Unico** nella persona dell'Ing. **Marco Dario Cherchi**, nato a Sassari il 23 ottobre 1956 domiciliato per la carica in Cagliari Viale Trento 69,

codice fiscale CHR MCD 56R23 I452Z

con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale.

La durata dell'incarico è prevista sino alla data del 15 settembre 2019, coincidente con la scadenza dell'attuale rapporto con l'Amministrazione regionale.

All'organo amministrativo testé nominato spetta la rappresentanza generale della società, come da norme di funzionamento contenute nell'allegato Statuto.

Art. 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro **200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)** riservando la restante quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi successivamente alla costituzione della società.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto interamente dalla **"REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA"**.

Di detto capitale **è stata versata la somma di Euro 200.000,00, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale**, come risulta dalla ricevuta rilasciata dal Banco di Sardegna S.p.a. - Cagliari 1 dipendenza - in data 27.12.2018, che, in copia conforme, qui si allega sotto **"B"**.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO

L'organizzazione ed il funzionamento della Società, con l'indicazione delle norme concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, sono regolati dallo statuto esibitomi dal comparente, che trovasi allegato alla deliberazione N.63/1 del 20 dicembre 2018 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, sopra citata, statuto che, approvato dalla parte, si

allega a quest'atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "**C**", sottoscritto come per legge.

Art. 8 -SINDACO

Viene nominato **sindaco unico** con funzioni di revisione legale la **Dott.ssa Cristina Pilloni**, nata a Cagliari il 27 maggio 1966 domiciliata in Cagliari, Via San Giuliano n° 45
codice fiscale PLL CST 66E67 B354W

Il sindaco dura in carica per tre esercizi.

Il compenso annuo onnicomprensivo è di euro 16.000,00 (sedicimila virgola zero zero) secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

Art. 9 - DELEGHE

Il componente autorizza l'Organo Amministrativo a compiere tutte le pratiche anche bancarie per la legale costituzione della Società, nonché ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte le eventuali modifiche, aggiunte, soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione nel Registro Imprese.

Articolo 10

Le spese del presente atto, ammontano approssimativamente a Euro 5.900,00 iva compresa, al netto di

Ritenuta d'Acconto.

D.LGS. 196/2003 - T.U. PRIVACY

Il comparente dichiara di aver preso atto della informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e di prestare il consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto compilato sotto la mia personale direzione e scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su nove facciate di tre fogli sin qui.

Di questo atto ho dato lettura al comparente che a mia interpellanza lo approva e con me lo sottoscrive nella presente decima facciata ed in margine degli altri fogli, come per legge, alle ore 9.40

F.to: Francesco Pigliaru

" **dott. Gianmassimo Sechi Notaio**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato ^{n° A°}
Volume n. 30.740

DELIBERAZIONE N. 63/1 DEL 20.12.2018

Oggetto: Costituzione della società prevista dall'art. 7 della legge regionale 13.03.2018, n. 8 per lo studio, la progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale. Approvazione dello statuto e nomina dell'Amministratore Unico.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l'art. 7 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 prevede che la Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

La società ha carattere di sperimentality per cui, al termine del primo triennio, il prosieguo delle attività è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale.

La legge regionale stabilisce che il capitale sociale sia interamente detenuto dalla Regione, che la società operi esclusivamente a favore del socio unico, che sia soggetta al controllo analogo da parte della Regione e che, quale ricavo, venga assunta, a valere sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione, ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi.

Rammenta inoltre che, con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40 del 2018, per far fronte alle spese di costituzione e avvio della società, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

L'Assessore riferisce pertanto che, in attuazione delle predette disposizioni normative, occorre procedere alla costituzione della citata società ad intero capitale pubblico per l'affidamento di attività di studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, nel rispetto del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dei requisiti, in linea con la giurisprudenza comunitaria e nazionale, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;





- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'Assessore riferisce che si rende necessario che la Giunta, all'atto della costituzione della società, proceda all'approvazione dello statuto della stessa e alla nomina dell'amministratore unico, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 8/2018, rimandando ad un successivo provvedimento l'approvazione del piano industriale, preliminarmente sottoposto all'attenzione degli stakeholder, quali gli ordini professionali, che illustri il programma triennale degli interventi e gli obiettivi relativi al primo triennio di attività, nonché dello schema di convenzione quadro regolante l'esecuzione delle attività, i rapporti tra la società e il socio e il contenuto del controllo analogo.

In particolare, l'Assessore evidenzia che lo statuto proposto disegna un oggetto sociale volto alla creazione di uno strumento operativo dell'Amministrazione regionale, innovativo e integrativo rispetto alle ordinarie articolazioni della stessa, dedicato a interventi strategici o con carattere di urgenza, per realizzare i quali l'efficienza e la contrazione della ordinaria tempistica di realizzazione delle opere pubbliche rappresentano un valore fondamentale per l'interesse pubblico regionale.

Nello Statuto proposto, all'art. 5, questa funzione viene esplicitata prevedendo che "la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164".

Concretamente si tratta di prevedere che la Società, data la sua forma organizzativa, possa intervenire quale braccio operativo della Regione per realizzare, per esempio, particolari interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, oppure interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Altro settore di intervento, di sicuro interesse strategico pubblico regionale, potrà essere quello di opere infrastrutturali legate allo sviluppo sostenibile dell'Isola (ciclovie, infrastrutture per la mobilità



elettrica, etc.), dove la struttura societaria consenta un maggior grado di flessibilità organizzativa, utile nella realizzazione di questa tipologia di opere.

Ancora la Società potrà curare l'attuazione di interventi strategici di grande rilievo e complessità, quale quello previsto per il risanamento ambientale, la riqualificazione urbana e il rilancio produttivo dell'ex Arsenale di La Maddalena.

In merito alla forma giuridica che dovrà assumere la società, tra le diverse opzioni valutate, è stata scelta quella di costituire una società a responsabilità limitata in ragione dei vantaggi operativi derivanti da una maggiore semplicità e delle minori spese di gestione.

In ragione del carattere di sperimentaltà, l'organico della Società dovrà essere necessariamente ridotto ma comunque sufficiente a consentire il raggiungimento degli obiettivi operativi attribuiti dalla Giunta regionale.

Si è inoltre stabilita una prima dotazione del capitale sociale pari a euro 200.000, mentre la restante quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000, è riservata a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi conseguentemente alla costituzione della società, al fine di preservare gli equilibri finanziari di breve periodo nonché l'equilibrio economico nel primo triennio di vita dell'azienda.

L'Assessore riferisce che il piano industriale dovrà dare atto della capacità della società di perseguire gli equilibri economici e finanziari nel periodo considerato, sulla base delle dinamiche dei costi e dei ricavi che caratterizzano la gestione delle aziende operanti nel settore degli appalti pubblici.

Il piano industriale dovrà, inoltre, dare atto del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento nazionale ed europeo per la costituzione delle società in house e della presenza delle condizioni per il miglioramento delle prestazioni.

Nello statuto della società sono, inoltre, rispettati i requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia di gestione efficiente e di attuazione del controllo analogo sulla società e sugli atti e sulle attività che la stessa porrà in essere, stabilendo:

- a) l'oggetto sociale esclusivo della società, secondo il dettato dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 2018 e nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- b) l'inalienabilità del capitale sociale a soggetti privati o di diritto privato;
- c) la presenza di un sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, a termine dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016;





- d) l'assenza di finalità lucrative ed il perseguimento del pareggio di bilancio;
- e) il reinvestimento nella società delle eventuali economie derivanti dalla gestione;
- f) l'esercizio del controllo analogo da parte dell'Assessorato dei Lavori pubblici.

Lo statuto stabilisce, inoltre, che la Società svolgerà, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria ed architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

L'Assessore riferisce che, nello Statuto è prevista la nomina di un amministratore unico, per non oltre tre esercizi, con procedura di evidenza pubblica mentre, in sede di costituzione della Società, è prevista la nomina diretta da parte della Giunta regionale, sulla base del possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale.

L'Assessore propone pertanto, in considerazione della prima nomina da effettuare, che la Giunta regionale nomini un amministratore unico per un periodo limitato ad un solo esercizio, con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.


Il suddetto amministratore dovrà procedere, predisponendo un apposito cronoprogramma, all'adozione di tutti gli atti necessari a consentire il tempestivo avvio e l'operatività della società nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, individuando, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale e il relativo contratto applicabile.

L'Assessore propone inoltre di procedere all'individuazione del soggetto designato quale sindaco unico della società con funzioni di revisione legale, prevedendo l'attribuzione di un compenso annuo onnicomprensivo di euro 16.000, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

L'Assessore, infine, riferisce che la presente deliberazione, attinente alla costituzione di una società espressamente prevista dalla legge, rientra nell'eccezione di cui all'art. 5, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 175/2016.

Pertanto l'Assessore propone:

1. di costituire la società denominata "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l." società a responsabilità limitata con un capitale sociale pari a euro 200.000, riservando la restante





- quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000, a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi conseguentemente alla costituzione della società;
2. di approvare lo statuto della società "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.";
 3. di individuare, quale amministratore unico della società l'Ing. Marco Dario Cherchi in considerazione degli acclarati requisiti di onorabilità e professionalità e delle profonda conoscenza ed esperienza nelle materie oggetto della missione societaria, con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale;
 4. di stabilire che l'amministratore unico, come sopra individuato, duri in carica sino alla data del 15 settembre 2019, coincidente con la scadenza dell'attuale rapporto con l'Amministrazione regionale;
 5. di prevedere che l'amministratore unico proceda, predisponendo un apposito cronoprogramma, all'adozione di tutti gli atti necessari a consentire il tempestivo avvio e l'operatività della società nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, individuando, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale e il relativo contratto applicabile;
 6. di individuare quale sindaco unico con funzioni di revisione legale la Dott.ssa Cristina Pilloni, a cui è riconosciuto il compenso annuo onnicomprensivo di euro 16.000 secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013;
 7. di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre il piano industriale, preliminarmente sottoposto all'attenzione degli stakeholder, quali gli ordini professionali, che illustri il piano triennale degli interventi e gli obiettivi relativi al primo triennio di attività, nonché lo schema di convenzione quadro che definisca i principi generali relativi alla realizzazione delle attività e i contenuti del controllo analogo;
 8. di attribuire l'esercizio del controllo analogo sulla Società all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici

DELIBERA





- di costituire la società denominata "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l." società a responsabilità limitata con un capitale sociale pari a euro 200.000, riservando la restante quota del finanziamento autorizzato con l'art. 5, comma 56, della legge regionale n. 40/2018, pari a euro 1.800.000, a titolo di "Versamento in conto capitale" da effettuarsi conseguentemente alla costituzione della società;
- di approvare lo statuto della società "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.";
- di individuare, quale amministratore unico della società l'Ing. Marco Dario Cherchi in considerazione degli acclarati requisiti di onorabilità e professionalità e delle profonda conoscenza ed esperienza nelle materie oggetto della missione societaria, con compenso previsto dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale;
- di stabilire che l'amministratore unico, come sopra individuato, duri in carica sino alla data del 15 settembre 2019, coincidente con la scadenza dell'attuale rapporto con l'Amministrazione regionale;
- di prevedere che l'amministratore unico proceda, predisponendo un apposito cronoprogramma, all'adozione di tutti gli atti necessari a consentire il tempestivo avvio e l'operatività della società nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, individuando, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale e il relativo contratto applicabile;
- di individuare quale sindaco unico con funzioni di revisione legale la Dott.ssa Cristina Pilloni, a cui è riconosciuto il compenso annuo onnicomprensivo di euro 16.000 secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013;
- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre il piano industriale, preliminarmente sottoposto all'attenzione degli stakeholder, quali gli ordini professionali, che illustri il piano triennale degli interventi e gli obiettivi relativi al primo triennio di attività, nonché lo schema di convenzione quadro che definisca i principi generali relativi alla realizzazione delle attività e i contenuti del controllo analogo;
- di attribuire l'esercizio del controllo analogo sulla società all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

- Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63/1
DEL 20.12.2018

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru



**CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITÀ
DI COPIA CARTACEA SOSTITUTIVA DI DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE CON FIRMA ELETTRONICA AUTENTICATA**

Certifico io sottoscritto **dott. Gianmassimo Sechi**, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che **la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico**, ai sensi dell'**articolo 23** del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") già modificato dall'art. 16 del D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 235, **ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.**

L'originale documento informatico è stato firmato, non in mia presenza, da **ALESSANDRO DEMARTINI** e **FRANCESCO PIGLIARU**, mediante firma elettronica, da me Notaio verificata, come risulta dall'allegato **"rapporto di verifica"**.

La presente copia su supporto cartaceo, che consta di sette facciate per quattro fogli, è **conforme all'originale documento informatico** dal quale è tratta ed è stata realizzata ai sensi dell'articolo 57 bis della L. n. 89/1913 ("Legge Notarile"), per essere allegata ad atto pubblico a mio rogito redatto su supporto cartaceo.

Cagliari, Via Sonnino n. 84, li ventisette dicembre duemiladiciotto.



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left, and a circular official notary seal on the right. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by the text "GIANMASSIMO SECHI" and "NOTAIO IN CAGLIARI".



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **delibera costituzione societa art 7 legge regionale 8.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo CADES (busta P7M con documento firmato).

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 27/12/2018 alle 17:39:38 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) ALESSANDRO DEMARTINI	ArubaPEC S.p.A.	✓
2) FRANCESCO PIGLIARU	ArubaPEC S.p.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: **delibera costituzione societa art 7 legge regionale 8.pdf.p7m**
- Impronta del file: **61195caf5644c69b0c3e976f3b1667ec4207757fffe1f5bb32c1d02b85ced1cd**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **27/12/2018 alle 17:39:12 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - ALESSANDRO DEMARTINI

Questa firma è stata apposta da **DEMARTINI ALESSANDRO**, C.F./P.IVA **IT:DMRLSN58C07B354Y**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **27/12/2018 alle 13:28:57 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009 ss.mm.ii.



3.2 Firma n° 2 - FRANCESCO PIGLIARU



Questa firma è stata apposta da **PIGLIARU FRANCESCO**, C.F./P.IVA **TINIT-PGLFNC54E13I452X**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.2].

Firma apposta in data: **27/12/2018 alle 14:30:10 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009 ss.mm.ii.

La firma è conforme alla Determinazione 189/2017

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - ALESSANDRO DEMARTINI

- Nome e Cognome del soggetto: **DEMARTINI ALESSANDRO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:DMRLSN58C07B354Y**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **22 57 32 fa 16 b8 82 3c 43 ec e7 a9 07 de 10 85**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>**
- Validità: dal **30/05/2016 alle 00:00:00 UTC** al **30/05/2022 alle 23:59:59 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **66047** emessa in data **27/12/2018 alle 17:00:50 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **27/12/2018 alle 17:00:50 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

4.2 Certificato n° 2 - FRANCESCO PIGLIARU

- Nome e Cognome del soggetto: **PIGLIARU FRANCESCO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-PGLFNC54E13I452X**
- Titolo: **PRESIDENTE**
- Organizzazione: **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **43 e6 3b fc ce ad 2e 98 42 63 88 aa 1d 40 46 1b**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>, 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.1**
- Validità: dal **21/03/2018 alle 00:00:00 UTC** al **20/03/2021 alle 23:59:59 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **66047** emessa in data **27/12/2018 alle 17:00:50 UTC**



- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 27/12/2018 alle 17:00:50 UTC

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6c ad 80 5e 30 38 3c c5 86 f3 1f ab 2f 6e 95 f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 alle 23:59:59 UTC**



Società per Azioni con Sede Legale in Cagliari - Viale Bonaria, 33 - Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari, Piazza Banco di Sardegna, 1 - Tel. 079 235000 - Cod. Fisc. e Reg. Imprese di Cagliari 01964560900 - P.IVA 01577330903 - <http://www.bancosardegna.it> - www.bper.it
Cap. Soc. euro 155.247.782,00 i.v. - Indirizzo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Cagliari 1
dipendenza

*Allegato Bⁿ
Vol n° 30.740*

data 27/12/2018

SOCIETA' COSTITUENDA

Società costituenda: Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl
(denominazione sociale)

Cagliari

(sede)

€ 200.000,00

(capitale sociale conferimenti in denaro)

Il Signor Regione Autonoma della Sardegna

residente in Cagliari

Via Le Trento 69

- Ha oggi versato, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti
- dell'art.2342,2° c. Cod.Civ. (per la costituzione di S.p.A.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro
 - dell'art.2342,2° c. Cod.Civ. (per la costituzione di S.p.A. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro
 - dell'art.2454 Cod. Civ. (per la costituzione di S.A.p.A.) la somma sottoindicata rappresentante il venticinque per cento dei conferimenti in denaro
 - dell'art.2464 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l.) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro
 - dell'art.2464 Cod. Civ. (per la costituzione di S.r.l. con atto unilaterale) la somma sottoindicata rappresentante l'intero importo dei conferimenti in denaro

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME - DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO - SEDE	Quota di partecipazione (importo in euro)
Regione Autonoma della Sardegna		80002870923	Cagliari, V.le Trento 69	200.000,00

AVVERTENZE

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei conferimenti alla Banca la presente ricevuta non avrà alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese, perché, a norma di legge (Art. 2342, 2454 e 2464 C.C.) i conferimenti versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa - agli Amministratori - o a chi per loro. Se decorso 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dagli adempimenti previsti dall'art.2329, punto 3, la Società non risulterà iscritta nel sindacato registro, i conferimenti versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In anzidette i casi immanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei conferimenti versati. Per il rimborso valgono le norme riportate di seguito

MODALITÀ DI RIMBORSO


BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
FILIALE DI N. 1 CAGLIARI

Art. 1 - Ai fini della liquidazione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi o in contanti - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per avere restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dal Registro delle Imprese in data recente o comunque non anteriore ad un mese attestante che la società è stata iscritta; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata iscrizione della società al registro delle imprese nei 90 giorni successivi alla costituzione, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dal Registro stesso in data recente e comunque non anteriore ad un mese attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire, nonché copia dell'atto costitutivo se stipulato.

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la liquidazione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata iscrizione della società al registro delle imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorsi 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Art. 5 - In caso di mancata stipulazione dell'atto costitutivo dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali l'azienda di credito si riserva la facoltà di consentirne *pro quota* ai singoli sottoscrittori. Il rimborso non potrà mai effettuarsi prima che siano decorsi i 90 gg. previsti per legge successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo.

DPR 28.XII..2000 n. 445

COPIA AUTENTICA

Io sottoscritto dott. GIANMASSIMO SECHI, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

ATTESTO

che la presente copia, contenuta in un foglio, è conforme all'originale a me esibito dal signor PIGLIARU Prof. FRANCESCO, nato a Sassari il 13 maggio 1954, domiciliato presso la Regione Autonoma della Sardegna, in Cagliari, Viale Trento n. 69, non in proprio ma nella qualità di Presidente e legale rappresentante della:

- "REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA", con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923,

a me cognito, ed al quale l'ho restituito, previo richiamo da me Notaio fattogli sulle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000, in particolare, dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti ed esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Cagliari, li ventotto dicembre duemiladiciotto, via *Islandia n° 2,*
presso "Villa Devoto"

Gianmassimo Sechi



STATUTO DELLA SOCIETA' "OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.r.l."

*Allegato n° C4
Volume n° 30.440*

ART. 1 - DENOMINAZIONE

In attuazione dell'articolo 7 della legge della Regione Sardegna del 13 marzo 2018, n.8, è costituita una Società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale:

"Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l." (di seguito "Società")

ART. 2 - SEDE

La Società, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione Sardegna, ha sede legale in Cagliari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Non possono essere istituite filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza della Società.

ART. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

cod. Soc.

firmi

Il domicilio del socio, per quel che riguarda i suoi rapporti con la Società, sarà quello comunicato dal socio stesso alla Società.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita al **31 dicembre 2033** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Al termine del primo triennio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2018, il prosieguo dell'operatività della Società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con delibera della

Giunta regionale, quali gli interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, di infrastrutturazione tecnologica, del risanamento ambientale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale, ai sensi della legge 11 novembre 2014 n.164.

La società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia. In particolare il cento per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Sardegna e ha per oggetto la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del D. Lgs 175/2016 a favore del socio unico, nei seguenti ambiti:

a) progettazione, costruzione, recupero, ristrutturazione, manutenzione, gestione e esercizio, anche in regime di concessione, vigilanza e coordinamento di lavori e di opere di competenza regionale, di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8/2018, o di interesse regionale;

ed. Luchini

Agui

b) l'attività di *engineering*, comprese l'esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d'impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

c) la redazione di analisi territoriali, di studi ed indagini geotecniche connesse al sistema infrastrutturale;

d) la gestione di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, connessi all'oggetto sociale;

e) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi strategici della Regione Sardegna.

La Società svolgerà, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

L'esecuzione delle attività affidate dal socio unico alla Società e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni operative

stipulate tra la Società e il socio, nell'ambito di una convenzione quadro, approvata con apposita delibera della Giunta regionale, che definisce i principi generali relativi alla realizzazione delle attività, compresi i contenuti del controllo analogo.

La Società, in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

La Società dovrà svolgere la propria attività a favore del socio unico.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà avvalersi di provvidenze europee, nazionali e regionali, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo, per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della Società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

ART. 6 - CAPITALE

mod. dell'

funi

Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimenti in natura, e/o di crediti o di opere e servizi, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento, anche in deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 1 c.c..

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del c.c..

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

La quota appartenente alla Regione Sardegna non può essere inferiore al 100% del capitale sociale.

ART. 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI

La partecipazione non è trasferibile.

ART. 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Decreto legislativo n. 175 del 2016, è previsto:

- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 9 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico. L'amministratore unico è nominato a tempo determinato a seguito di procedura di evidenza pubblica tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e in particolare quelli previsti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e dal decreto legislativo n. 39 del

and Sect

Am

2013 e ss.mm.ii. In sede di costituzione della Società, l'amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale, con la stessa delibera che approva il presente Statuto.

ART. 10 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può pertanto compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri dell'amministratore unico.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il socio unico Regione Sardegna esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo superiori a quelli tipici del diritto societario. In ogni caso il socio unico ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto control-

lo analogo e delle prerogative di socio e può esercitare poteri ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle più rilevanti attività svolte dalla Società.

Nell'esercizio del controllo analogo, il socio unico Regione Sardegna autorizza in via preventiva le seguenti attività:

- a) l'aggiornamento del Piano Industriale e dei piani finanziari;
- b) l'assunzione di indebitamento a medio e lungo termine e, comunque, le operazioni che determinano un indebitamento superiore a euro 1.000.000=;
- c) il rilascio di garanzia;
- d) l'indizione di gare d'appalto di valore complessivo dell'investimento superiore ai limiti europei;
- e) le variazioni contrattuali in corso di esecuzione di importo superiore al venti per cento. L'Amministratore Unico ha l'obbligo di inviare al socio una relazione semestrale sull'andamento economico e patrimoniale della Società.

ART. 11 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

La rappresentanza della Società spetta anche agli

mod. Dec. 17

Am

institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 12 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sulle materie previste dagli artt. 2479 e 2487 del codice civile.

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Possono pertanto essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni del socio relative:

- a) all'approvazione dei bilanci preventivo, entro il 30 novembre, e consuntivo;
- b) alla distribuzione degli utili;
- c) alla nomina e alla revoca delle cariche sociali;
- d) alle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto;
- e) agli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore Unico.

Nell'ipotesi di decisioni del socio adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico comu-

nica al socio il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa: la mancanza di risposta nel termine stabilito equivale ad astensione dall'esercizio del diritto di voto.

Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei soci da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione e, su richiesta del socio unico stesso, l'indicazione del motivo della propria decisione. Copia del verbale deve essere trasmessa al socio unico.

ART. 13 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiede l'amministratore o il socio unico, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammi-

not null

fini

nistrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Sardegna.

In caso di impossibilità dell'amministratore unico o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche dal socio.

L'assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, che prov-

vederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Uol Lech'

Ami

Ove l'amministratore unico o l'organo di controllo, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, nella quale dichiarino di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea, compresa quella totalitaria, anche da non socio e la relativa documentazione è conservata agli atti sociali. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la sua seconda eventuale convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Qualora, per problemi di orario, non risulti esaurita la discussione sopra tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea può stabilire un rinvio a non oltre tre giorni per la prosecuzione della riunione. In questo caso l'amministratore unico è esonerato dall'effettuare nuove formalità di convocazione.

Anche in caso di rinvio si osservano i *quorum* costitutivi e deliberativi di cui in appresso.

L'assemblea, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera con il voto favorevole dell'unico socio.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **ovvero entro centottanta giorni**, quando, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività esercitate dalla società.

Dagli utili dell'esercizio è prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Eventuali ulteriori utili, in considerazione dell'assenza di finalità lucrative della Società e del perseguimento del pareggio di bilancio, sono reinvestiti ai fini dell'autofinanziamento della Società mediante imputazione a riserva straordinaria.

sup. art.

fin

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero competente.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il sindaco unico è nominato e opera a norma di legge e dura in carica per tre esercizi.

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico.

ART. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione precisando i criteri in base ai quali quest'ultima deve svolgersi e nomina un liquidatore, cui spetta la rappresentanza della società, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 17 - SOCIO UNICO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio l'amministratore provvede agli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c..

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nel comma

precedente.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la società ha un unico socio.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c..

ART. 18 - CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE SARDEGNA

Alla Regione Sardegna spettano i poteri ispettivi e di controllo sulla Società analoghi a quelli svolti dalla stessa Regione sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Il controllo analogo è eseguito da una Direzione generale dell'Amministrazione regionale, individuata con delibera di Giunta.

I contenuti e le modalità di svolgimento di detto controllo sono definiti nella convenzione quadro di cui all'art. 5 sulla base delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale.


L'amministratore unico, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta Regionale relativamente a qualsiasi attività svolta dalla società.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Francesco Pignatelli

Salvo illecito



STATUTO DELLA SOCIETA' "OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.r.l."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

In attuazione dell'articolo 7 della legge della Regione Sardegna del 13 marzo 2018, n.8, è costituita una Società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale:

"Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l." (di seguito "Società")

ART. 2 -SEDE

La Società, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione Sardegna, ha sede legale in Cagliari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Non possono essere istituite filiali, succursali,

agenzie, uffici di rappresentanza della Società.

ART. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio del socio, per quel che riguarda i suoi rapporti con la Società, sarà quello comunicato dal socio stesso alla Società.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita al **31 dicembre 2033** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Al termine del primo triennio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2018, il prosieguo dell'operatività della Società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o

aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con delibera della Giunta regionale, quali gli interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, di infrastrutturazione tecnologica, del risanamento ambientale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale, ai sensi della legge 11 novembre 2014 n. 164.

La società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia. In particolare il cento per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Sardegna e ha per oggetto la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del D. Lgs 175/2016 a favore del socio unico, nei seguenti ambiti:

a) progettazione, costruzione, recupero, ristrutturazione, manutenzione, gestione e esercizio, anche in regime di concessione, vigilanza e coordinamento di lavori e di opere di competenza regionale, di cui

all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8/2018, o di interesse regionale;

b) l'attività di *engineering*, comprese l'esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d'impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

c) la redazione di analisi territoriali, di studi ed indagini geotecniche connesse al sistema infrastrutturale;

d) la gestione di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, connessi all'oggetto sociale;

e) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi strategici della Regione Sardegna.

La Società svolgerà, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

L'esecuzione delle attività affidate dal socio unico

alla Società e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni operative stipulate tra la Società e il socio, nell'ambito di una convenzione quadro, approvata con apposita delibera della Giunta regionale, che definisce principi generali relativi alla realizzazione delle attività, compresi i contenuti del controllo analogo.

La Società, in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

La Società dovrà svolgere la propria attività a favore del socio unico.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà avvalersi di provvidenze europee, nazionali e regionali, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo, per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della Società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

ART. 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro **200.000,00** (duecentomila virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimenti in natura, e/o di crediti o di opere e servizi, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento, anche in deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 1 c.c..

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del c.c..

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

La quota appartenente alla Regione Sardegna non può essere inferiore al 100% del capitale sociale.

ART. 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI

La partecipazione non è trasferibile.

ART. 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Decreto legislativo n. 175 del 2016, è previsto:

- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 9 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico. L'amministratore unico è nominato a tempo determinato a seguito di procedura di evidenza pubblica tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all' art. 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e in particolare quelli previsti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e dal decreto legislativo n. 39 del 2013 e ss.mm.ii. In sede di costituzione della

Società, l'amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale, con la stessa delibera che approva il presente Statuto.

ART. 10 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può pertanto compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri dell'amministratore unico.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il socio unico Regione Sardegna esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo superiori a quelli tipici del diritto societario. In ogni caso il socio unico ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio e può eser-

citare poteri ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle più rilevanti attività svolte dalla Società.

Nell'esercizio del controllo analogo, il socio unico Regione Sardegna autorizza in via preventiva le seguenti attività:

a) l'aggiornamento del Piano Industriale e dei piani finanziari;

b) l'assunzione di indebitamento a medio e lungo termine e, comunque, le operazioni che determinano un indebitamento superiore a euro 1.000.000=;

c) il rilascio di garanzia;

d) l'indizione di gare d'appalto di valore complessivo dell'investimento superiore ai limiti europei;

e) le variazioni contrattuali in corso di esecuzione di importo superiore al venti per cento. L'Amministratore Unico ha l'obbligo di inviare al socio una relazione semestrale sull'andamento economico e patrimoniale della Società.

ART. 11 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

La rappresentanza della Società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 12 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sulle materie previste dagli artt. 2479 e 2487 del codice civile.

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Possono pertanto essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni del socio relative:

- a) all'approvazione dei bilanci preventivo, entro il 30 novembre, e consuntivo;
- b) alla distribuzione degli utili;
- c) alla nomina e alla revoca delle cariche sociali;
- d) alle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto;
- e) agli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore Unico.

Nell'ipotesi di decisioni del socio adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico comunica al socio il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la

sede sociale il proprio consenso alla stessa: la mancanza di risposta nel termine stabilito equivale ad astensione dall'esercizio del diritto di voto. Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei soci da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione e, su richiesta del socio unico stesso, l'indicazione del motivo della propria decisione. Copia del verbale deve essere trasmessa al socio unico.

ART. 13 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiede l'amministratore o il socio unico, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Sardegna.

In caso di impossibilità dell'amministratore unico o

di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche dal socio.

L'assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ove l'amministratore unico o l'organo di controllo, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da

conservarsi agli atti sociali, nella quale dichiarino di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea, compresa quella totalitaria, anche da non socio e la relativa documentazione è conservata agli atti sociali. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la sua seconda eventuale convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Qualora, per problemi di orario, non risulti esaurita la discussione sopra tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea può stabilire un rinvio a non oltre tre giorni per la prosecuzione della riunione. In questo caso l'amministratore unico è esonerato dall'effettuare nuove formalità di convocazione.

Anche in caso di rinvio si osservano i *quorum* costitutivi e deliberativi di cui in appresso.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dell'unico socio.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE APPROVAZIONE DEL BILAN-

CIO -UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **ovvero entro centottanta giorni**, quando, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività esercitate dalla società.

Dagli utili dell'esercizio è prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Eventuali ulteriori utili, in considerazione dell'assenza di finalità lucrative della Società e del perseguimento del pareggio di bilancio, sono reinvestiti ai fini dell'autofinanziamento della Società mediante imputazione a riserva straordinaria.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, scelto tra gli iscritti nel registro dei re-

visori legali istituito presso il Ministero competente.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il sindaco unico è nominato e opera a norma di legge e dura in carica per tre esercizi.

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico.

ART. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione precisando i criteri in base ai quali quest'ultima deve svolgersi e nomina un liquidatore, cui spetta la rappresentanza della società, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 17 - SOCIO UNICO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio l'amministratore provvede agli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c..

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la società ha un unico socio.

I contratti della società con l'unico socio o le

operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c..

ART. 18 - CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE SARDEGNA

Alla Regione Sardegna spettano i poteri ispettivi e di controllo sulla Società analoghi a quelli svolti dalla stessa Regione sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Il controllo analogo è eseguito da una Direzione generale dell'Amministrazione regionale, individuata con delibera di Giunta.

I contenuti e le modalità di svolgimento di detto controllo sono definiti nella convenzione quadro di cui all' art. 5 sulla base delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale.

L'amministratore unico, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta Regionale relativamente a qualsiasi attività svolta dalla società.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

F.to: Francesco Pigliaru

" *dott. Gianmassimo Sechi Notaio*

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.